creato, in virtù di qualsiasi disposizione di legge. I fidecommissi, dice essa, le primogeniture e i maggioraschi già eftivamente eretti, e non si dice già effettivamente eretti in forza delle leggi sopraccennate, ma già effettivamente eretti prima della promulgazione della presente legge. Non vi si fissa un punto di partenza, non si fissa una data, dalla quale solo venendo alla data della legge presente, i fidecommissi eretti sieno tolti; ma tutti quanti fossero eretti per l'addietro, risalendo a qualunque tempo più remoto, sono in virtù di questo secondo ordinamento di legge tolti affatto ed annullati. Queste sono le dichiarazioni e le osservazioni che ho creduto dover fare in appoggio al progetto ministeriale, rimettendomi del resto in tutto alla saviezza della Camera.

CABELLA. Dopo le dichiarazioni fatte dal ministro che serviranno di base ai magistrati nell'applicazione delle leggi, siccome non potrebbe più risultare verun dubbio sul tenore della presente legge, io sono disposto a ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Cabella ritirando il suo emendamento, metto ai voti i due paragrafi dell'articolo primo.

Il primo è così concepito:

« Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di esigere fedecommessi, primogeniture e maggioraschi contenute nell'alinea dell'articolo 879 del Codice civile e negli editti del 18 novembre 1817 e 14 ottobre 1857, sono abrogate. »

La Camera intende di approvarlo?

(La Camera approva.)

Il secondo è concepito nei seguenti termini:

« I fedecommessi, le primogeniture, i maggioraschi già effettivamente eretti prima della promulgazione della presente legge sono dichiarati risolti. »

Vuole la Camera approvario?

(La Camera approva.)

Ho a mettere ai voti per intiero l'articolo?

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Allora si intende approvato.

Passiamo all'articolo 2, il quale è del tenore seguente:

- « Le disposizioni contenute nelle patenti magistrali delli 27 settembre 1816 e 9 dicembre 1831 sulla fondazione e dotazione delle commende di patronato famigliare dell'ordine cavalleresco dei santi Maurizio e Lazzaro sono parimenti abrogate.
- « Quelle di tali commende, per cui al tempo della promulgazione di questa legge non sia ancora venuto il caso della loro devoluzione al tesoro dell'ordine, rimangono soppresse. »
- JACQUEMOUD GRUSEPPE. J'ai eu l'honneur de développer hier les motifs sur lesquels je me fonde pour soutenir que le droit de créer ou de modifier les statuts des ordres de chevalerie est une prérogative de la Couronne, formellement réservée au Roi par l'article 78 de la Constitution. J'applaudis aux maximes formulées dans le projet ministériel pour abolir les commanderies de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, et faire cesser toute distinction entre les croix de grâce et les croix de justice; mais la Chambre ne doit pas empièter sur les droits spécialement réservés à la royauté. En conséquence je demande, par voie d'amendement, la suppression de l'article second du projet.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giuslizia. lo non posso ammettere le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante.

Egli vorrebbe rivocare in dubbio la facoltà che al Re compete di dichiarare risolte le commende dell'ordine mauriziano di patronato famigliare.....

JACQUEMOUD GIUSEPPE. (Interrompendo) Monsieur le ministre, je n'ai pas dit que le Roi n'a pas le droit de le faire, j'ai dit au contraire que ce droit ne compète point au Parlement.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Siccome non si contende al Re la facoltà di abolire, di sopprimere le commende dell'ordine mauriziano di patronato familiare, non si può neanco per necessaria conseguenza negare al Re la facoltà di proporre una legge nel senso di tale abolizione.

Se dunque il Re in persona del ministro propone l'abolizione di queste commende di patronato famigliare, si mantiene perciò in tutto il suo rigore la prerogativa reale, e non si può contendere al Parlamento il diritto di sanzionare la proposta del Re.

Non vi sono qui due ordini legislativi, non può esservene che un solo. Il Re esercitando la sua prerogativa reale in questo proposito non intacca nè punto, nè poco lo Statuto, come non l'intacca il Parlamento sanzionando la legge proposta; imperocchè ciò non toglie l'esistenza dell'ordine, non toglie quella dotazione che gli è propria, la quale è composta di tutt'altri beni che di quelli costituenti la dote delle commende di patronato laicale. In conseguenza non iscorgo motivo fondato, per cui si possa contestare alla Camera la competenza di sanzione di questa legge.

JACQUEMOUD GIUSEPPE. Les prérogatives que l'article 78 de la Constitution a réservées à la Couronne se trouvant pleinement sauvegardées par les déclarations de monsieur le ministre de la justice, je retire mon amendement.

TINELLE, ministro dell'interno. Voglio aggiungere soltanto un'osservazione, la quale mi pare che possa essere anche importante per tutte le altre discussioni che potrebbero sorgere. Lo Statuto dice che il Re ha la facoltà di fare gli statuti degli ordini cavallereschi. Ma la presente disposizione che tende a sciogliere alcuni beni da un vincolo che era loro imposto, non può considerarsi come uno statuto dell'ordine, ma bensì un vero ordinamento civile. Quindi è per questa ragione che il Ministero ha creduto che fosse necessario di farvi intervenire l'autorità del Parlamento.

BUNICO. Stando all'osservazione del signor ministro di grazia e giustizia, parrebbe che la Camera fosse competente a dare il suo voto sul progetto di legge in discussione, perchè questo è stato presentato per parte della Corona.

Io credo che stando alla natura della legge che ci venne proposta, questa Camera è competente a votarla per diritto proprio, per diritto costituzionale, perchè dal momento che si tratta di una legge, la quale nulla toglie all'esistenza di un ordine cavalleresco quale si è quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, che lascia pure in salvo la dotazione dell'ordine stesso, io non vedo come si possa contestare alla Camera il diritto che ella ha di proporre, anche per iniziativa di uno dei suoi membri, una legge in forza della quale vengano sciolti i vincoli, per cui alcuni beni fossero gravati ed affetti ad una commenda. È questo punto che io intendo che rimanga salvo, onde non pregiudicare ai diritti della Camera. (Bene! Bravo!)

PRESIDENTE. La Camera desidera di votare separatamente i paragrafi di questo articolo?

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 2 intiero. (La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 3. Il primo paragrafo di esso è così concepito: